

Assessore
Lino Zanichelli

Reg. TIPO ANNO NUMERO
PG | 2008 | 187604

del 01 AGO. 2008

Agli Assessori all'Ambiente delle Province
dell'Emilia-Romagna

All'ARPA Direzione Generale
Via Po, 5
40139 BOLOGNA BO

All'ARPA Sezioni Provinciali
dell'Emilia-Romagna

Alle Associazioni Imprenditoriali in
indirizzo

Agli Sportelli Unici per le
Attività Produttive

OGGETTO: Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D. Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 Ottobre 2004.

Nella Regione Emilia-Romagna, sono oltre ottocento gli impianti nuovi ed esistenti ai quali al 30 Aprile 2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il rilascio delle AIA è avvenuto gradualmente a partire sin dal 2006 e quindi per molti gestori si è già presentata la necessità di dover procedere a modifiche, sostanziali e/o non sostanziali, del loro assetto impiantistico seguendo le procedure fissate dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Le Autorità Competenti si sono dovute misurare con procedimenti diversi da quelli seguiti nella gestione delle autorizzazioni settoriali sostituite dall'AIA e con la pratica esecuzione delle procedure autorizzative, fatto che ha messo in evidenza tutta una serie di difficoltà attuative che sono state oggetto di segnalazioni da parte delle Autorità Competenti, di ARPA e delle Associazioni Imprenditoriali, e che sono quindi state oggetto di specifici incontri e di approfondimenti.

Via dei Mille 21- 40121 Bologna - tel. 051.6396824 - 051.6396063 - fax 051.6396912
e-mail: assamb@regione.emilia-romagna.it

Assessore a uso interno DP ANNO NUMERO CLASSIF. INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 FASC. ANNO NUMERO SUB
[] [] 1324 550 60 30 50 [] 2008 1 []

La presente nota circolare sintetizza i risultati di questo confronto e di conseguenza agisce sulla precedente circolare, Prot. n. AMB/AAM/06/22452 del 6 Marzo 2006, modificando il punto 6 “**Assetto autorizzatorio - Modifiche degli impianti - Procedura di riesame**”, che viene sviluppato con riferimento a:

- indicazioni per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D. Lgs. 59/05;
- consultazione degli enti territoriali;
- rapporto fra le procedure per la modifica degli impianti e le correlate procedure edilizie.

1 – Modifiche agli impianti

La sopra richiamata circolare, Prot. n. AMB/AAM//06/22452 del 6 Marzo 2006, regolava il tema della modifiche agli impianti nel seguente modo:

- A. ai punti “6.2 – Modifiche sostanziali” e “6.3 – Modifiche non sostanziali”, venivano regolati tali eventi nel contesto del primo rilascio dell’AIA agli impianti esistenti;
- B. al punto “6.4 – Rapporto fra modifiche non sostanziali e procedura di riesame dell’AIA” veniva specificato che *“Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. n. 59/2005 all’ art. 10 (Modifica degli impianti o variazione del gestore) e dalla L.R. 21/04 al comma 3 dell’articolo 11, si richiama l’attenzione delle Autorità Competenti al caso delle modifiche all’impianto di entità inferiore alla soglia produttiva fissata nell’Allegato I per il settore di appartenenza. E’ buona prassi che a fronte di più modifiche non sostanziali già autorizzate all’assetto impiantistico e produttivo definito nell’AIA, l’Autorità Competente valuti se l’inquinamento provocato da tale assetto sia tale da rendere necessaria l’aggiornamento dei valori limite di emissione fissati nell’AIA o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite. Per effettuare la propria valutazione l’Autorità Competente potrà chiedere un parere alla Regione Emilia-Romagna che, se del caso, provvederà a richiedere a sua volta un parere al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. In caso di valutazione positiva, ricorreranno le condizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2005 all’ art. 9 comma 4 (Rinnovo e riesame) e dalla L.R. 21/04 nel conforme articolo 11 comma 2.”*.

Tali indicazioni vengono confermate e vengono ora integrate con le indicazioni di seguito specificate ai fini della applicazione dell’art. 10 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” del D. Lgs. 59/05.

Nell’intento di assicurare condizioni omogenee di trattamento degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC evitando così impatti negativi sulla concorrenza, tali indicazioni sono state individuate avendo come riferimento la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia.

1.1 – Indicazioni per l’individuazione delle modifiche sostanziali

Il D. Lgs. 59/05 all’articolo 2 definisce :

modifica dell’impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;

modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del D. Lgs. 59/05 circa la definizione di modifica sostanziale, è stato chiesto e si è ritenuto opportuno definire un quadro di indicazioni omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal D. Lgs. 59/05.

A tal fine si reputa necessario richiamare le definizioni di "Impianto" e "Complesso IPPC" contenute rispettivamente nel D. Lgs. 59/05 e nel DM 23 Novembre 2001:

Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 372/99 (leggasi ora D. Lgs. 59/05);

e premettere quanto segue:

1. oggetto dell'AIA è di norma tutto il complesso IPPC, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D. Lgs. 59/05 è riferito solo ad attività IPPC e a quelle tecnicamente connesse;
3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento di AIA vigente;
4. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa;
5. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 59/05 sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'AIA decorrono dalla data di efficacia del medesimo anche per le parti del complesso IPPC che non sono state interessate dalle modifiche sostanziali. Per tali parti del complesso IPPC l'Autorità Competente confermerà e, se del caso, aggiornerà le condizioni di esercizio fissate nell'AIA precedente, ivi comprese le periodicità delle verifiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo relativamente all'intero impianto.

1.1.1 - Modifiche sostanziali (elenchi non esaustivi)

Le indicazioni di seguito specificate non possono considerarsi esaustive rispetto ad una vasta casistica al momento difficilmente prevedibile o ai cambiamenti delle condizioni di riferimento utilizzate nel rilascio dell'AIA. Ad esempio potrebbe essere una modifica sostanziale una modifica che comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio il territorio in cui l'impianto è ubicato è stato inserito in un Parco o il Piano di risanamento della qualità dell'aria lo ha riclassificato rispetto agli obiettivi di qualità validi al momento del rilascio dell'AIA).

La Regione Emilia-Romagna procederà in rapporto con le Autorità Competenti a monitorare le richieste, analizzando le diverse casistiche e le conseguenti decisioni assunte dalle Autorità Competenti, al fine di rivedere e integrare le indicazioni qui fornite.

Dalle analisi e prospettazioni effettuate nei vari incontri con gli Enti coinvolti sono state ipotizzate le situazioni in cui, al di là dei casi espressamente disciplinati dalla legge, potrebbero verosimilmente configurarsi effetti negativi e significativi per l'ambiente. Conseguentemente si danno i seguenti indirizzi e criteri, fermo restando che la classificazione di una modifica quale sostanziale va comunque motivata dall'Ente e la sussistenza degli effetti negativi e significativi va verificata in concreto.

Ciò premesso, sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi IPPC in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del D. Lgs. 59/05 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerata modifica sostanziale un aumento del 50% della capacità produttiva massima autorizzata;
- per i complessi IPPC con attività per le quali l'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non indica valori di soglia, sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. E' peraltro una modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per le quali l'Allegato I del D. Lgs. 59/05 non indica valori di soglia) per la quale la procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l'intervento alla procedura di VIA.

Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al D. Lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I.

Sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali:

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06);
- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, derivanti da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate in AIA (Concentrazione, flussi di massa).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

1.2 - Modifiche non sostanziali (elenchi non esaustivi)

Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

1.2.1 - Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

E' opportuno che l'effettuazione degli interventi e l'esercizio delle attività oggetto di modifica non sostanziale individuate nel presente paragrafo, avvenga previo aggiornamento dell'AIA che, conseguentemente, l'Autorità Competente dovrebbe effettuare e comunicare al gestore nel termine fissato dal D. Lgs. 59/05 al comma 1 dell'art. 10.

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni;
- modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione che secondo valutazioni dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'AIA;
- la variazione del sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;

- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

1.2.2 - Modifiche che non comportano aggiornamento dell'AIA (oggetto di sola comunicazione)

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA ¹;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Sono inoltre da includere le modifiche nei prodotti dell'impianto che possono portare a scostamenti rispetto alle prestazioni riportate in AIA o nelle Linee Guida di settore, quali:

- le variazioni di materie prime, qualitative e/o quantitative, utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto.

Interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

1.3 - Consultazione degli enti territoriali

E' facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni di detti Enti.

1.4 – Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione delle modifiche non sostanziali

1.4.1 – Presentazione della comunicazione di richiesta delle modifiche non sostanziali

La comunicazione, in triplice copia, deve essere presentata dal gestore al SUAP ovvero all'Autorità competente nel caso che lo SUAP non sia costituito.

La comunicazione, con riferimento ai criteri esposti nel precedente paragrafo 1.2, esplicita le ragioni per le quali la modifica richiesta viene considerata di natura non sostanziale.

¹ Qualora l'attivazione di dette modifiche comporti la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'Autorità Competente aggiornerà l'atto senza che vi sia una esplicita richiesta dell'azienda.

La comunicazione contiene altresì le indicazioni sia di quali sono gli elementi ambientali interessati dalla modifica (aria, acqua, rifiuti, rumore, suolo, ecc.), sia della parte dell'AIA che ne viene interessata facendo riferimento allo schema di AIA esplicitato nel punto 3 dell'allegato II della già richiamata circolare Prot. n. AMB/AAM//06/22452 del 6 Marzo 2006.

La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dagli elaborati tecnici ritenuti necessari per mettere l'Autorità Competente in grado di valutare la richiesta.

Per la redazione della relazione tecnica e la comunicazione dei dati degli elementi ambientali interessati dalla modifica, il gestore farà riferimento per quanto applicabile, alle guide e relative modulistiche per la redazione della domanda di AIA approvate con la Delibera della Giunta Regionale del n. 2411 del 29 Novembre 2004.

1.4.2 – Consultazione da parte del pubblico

La comunicazione e gli altri atti e documenti relativi al procedimento sono depositati presso la Provincia anche al fine della consultazione da parte del pubblico.

Il gestore deve quindi indicare nella comunicazione le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale.

In tale caso il gestore è tenuto a fornire una ulteriore versione della comunicazione priva delle informazioni riservate.

1.4.3 – Spese istruttorie

In pendenza della entrata in vigore del decreto "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", al gestore non è richiesto nessun versamento a copertura delle spese istruttorie per la valutazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 59/05.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto sulle tariffe ed al suo recepimento da parte della Regione, le Autorità Competenti provvederanno a richiedere ai gestori le somme derivanti dall'applicazione del tariffario, sia nel caso di istruttorie già concluse, sia nel caso di istruttorie avviate e non ancora concluse.

1.5 Rapporto fra le procedure per la modifica degli impianti e le correlate procedure edilizie

La procedura prevista all'art. 10 del D. Lgs. 59/05, nulla dice riguardo alle correlate procedure (permessi di costruzione, DIA, nulla osta dei VV.FF., ecc.) necessarie per eseguire gli interventi che vengono richiesti.

Per poter fornire indirizzi alla Province ed agli Enti Locali riguardo alla gestione delle possibili casistiche procedurali che implicano il rapporto fra "costruzione" ed "esercizio" degli interventi richiesti, è utile chiarire quale sia la natura giuridica dell'AIA.

Al riguardo si tenga in debito conto l'evoluzione della normativa nazionale come di seguito specificato.

La Legge 19 dicembre 2007, n. 243 (Gazzetta ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", come modificata dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazzetta ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, Supplemento ordinario n. 47) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha chiarito che l'AIA è "**il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso**".

Il fatto che l'AIA autorizzi di norma l'esercizio e non la realizzazione degli impianti si ricava anche dal comma 1-quater dell'art. 2 della Legge 243/2007, dove si stabilisce che "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto".

Fanno eccezione a questo principio di carattere generale solamente due casi:

1. qualora fra le autorizzazioni assorbite/assorbibili dall'AIA vi sia anche quella relativa alla costruzione ed all'esercizio di uno o più impianti di gestione rifiuti - smaltimento e recupero - (vedi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss-mm.). Ciò vale per i nuovi impianti ovvero modifiche sostanziali che interessino impianti esistenti di gestione dei rifiuti;
2. qualora l'impianto in questione riguardi la produzione di energia oltre le soglie indicate al punto 1.1 dell'Allegato I al D. Lgs. 59/05, ovvero, qualora nell'ambito di un impianto in IPPC vi sia anche un impianto di produzione di energia al di sotto delle suddette soglie che sia o tecnicamente connesso alle altre attività IPPC presenti nell'impianto, o che si è deciso di assoggettare comunque alla procedura dell'IPPC. In questi casi, poiché la Regione con la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 ha delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia (anche da fonti rinnovabili ex D. Lgs. 387/2003), la Provincia, in qualità di Autorità competente in materia di AIA e di Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni ex art. 3, lett. b), della L.R. 26/04 può condividere la scelta del gestore di seguire una procedura unica; in questo caso il rilascio dell'AIA e della citata autorizzazione ex L.R. 26/04 sono svolte, tramite una Conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90, in un unico procedimento e rilasciate contestualmente; in tal modo esse fungono da autorizzazione all'esercizio e da autorizzazione all'installazione dell'impianto di produzione di energia. Analogo approccio vale in caso di modifica sostanziale a tali impianti.

Per grandi gruppi, le casistiche che possono presentarsi alle Province nella gestione delle richieste di modifica agli impianti IPPC (fermo restando la necessità dell'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite nei provvedimenti sottocitati) sono, quindi, le seguenti:

1. nel caso in cui la modifica richiede la procedura di VIA il provvedimento necessario quale autorizzazione alla costruzione è rappresentato dal provvedimento di VIA nonché dal permesso di costruire o dalla DIA, mentre il provvedimento necessario quale autorizzazione all'esercizio è rappresentato dal provvedimento di AIA;

2. nel caso in cui la modifica non richieda la procedura di VIA e sia relativo ad impianti di gestione dei rifiuti il provvedimento necessario quale autorizzazione alla costruzione e quale autorizzazione all'esercizio è rappresentato dal provvedimento di AIA;
3. nel caso in cui la modifica non richieda la procedura di VIA e sia relativo ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il provvedimento necessario quale autorizzazione all'esercizio è rappresentato dal provvedimento di AIA e dall'autorizzazione ex L.R. 26/04, tramite un procedimento unico tramite una Conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/90;
4. nel caso in cui la modifica non rientri nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3 il provvedimento necessario quale autorizzazione alla costruzione è rappresentato dal permesso di costruire o dalla DIA, mentre il provvedimento necessario quale autorizzazione all'esercizio è rappresentato dal provvedimento di AIA.

Va notato che nei casi di cui ai punti 1 e 3, le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione all'esercizio sono di fatto parallele, e nel caso di cui al punto 2 sono sostituite, per cui il richiedente ha contemporaneamente al termine delle procedure entrambe le autorizzazioni.

Nei casi di cui al punto 4, trova applicazione il comma 5 dell' Art. 33 *"Requisiti delle opere edilizie"* della LR 31/02, che prevede che *"Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo abilitativo è subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h) bis, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 nonché al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale..."*.

In tali casi, che hanno impatto ambientale meno rilevante, la procedura di cui al comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05 può risolversi o meno in un aggiornamento dell'AIA. La norma regionale sopra richiamata sembra adombrare un approccio "sequenziale", ovvero prima la decisione ex art. 10 poi l'attivazione delle conseguenti procedure per il permesso di costruire. Questo tipo di approccio è stato adottato anche alla luce dell'art. 10, commi 7 e 8 della Legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 laddove si prevede che il diniego dell'AIA preclude la realizzazione o l'esercizio dell'impianto.

Ciò ha ingenerato preoccupazioni da parte dei gestori degli impianti IPPC, per gli evidenti allungamenti procedurali dovuti alla scelta di alcune Amministrazioni che hanno sospeso la valutazione edilizia in attesa della conclusione del procedimento di modifica dell'AIA ex art. 10 del D. Lgs. 59/05.

Preme sottolineare che il rilascio del permesso di costruire deve rispettare le eventuali prescrizioni della AIA, tuttavia, al fine di contenere i tempi dei procedimenti, è utile ed opportuno che i due procedimenti siano svolti in parallelo.

La Regione, in attesa di realizzare un nuovo intervento normativo di adeguamento della suddetta L.R. 21/2004 rispetto all'evoluzione del quadro legislativo nazionale sopra ricordato e nel tentativo di fornire comunque primi indirizzi improntati ad effettive forme di semplificazione procedurale, ritiene che per l'espressione del parere previsto dall'art. 33, comma 5, della L.R. 31 del 2002 sia necessario attendere la conclusione della procedura di modifica dell'AIA in quei casi che ricadono nell'ambito delle fattispecie di modifica sostanziale come disciplinati nel presente atto.

Lino Zanicelli
